



Regolamento

per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione.

(D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 35, comma 3)

I N D I C E

Art.	Descrizione
1	<i>Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione</i>
2	Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo
5	Penalità
6	Disposizioni varie
7	Regime contributivo e fiscale del fondo
8	Assicurazione
9	Rinvio
10	Entrata in vigore e forme di pubblicità



Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. Il fondo di cui all'articolo 92, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per effetto della legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 35, comma 3, che ha abrogato l'articolo 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è costituito da una somma non superiore allo 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora la complessità dell'appalto lo richieda – a titolo esemplificativo in caso di concessione di lavori o di finanza di progetto - può istituire l'Organo di Alta vigilanza composto da soggetti qualificati che affiancano e supportano il RUP nell'attività di sorveglianza e controllo sulle attività della Direzione dei lavori svolta dal concessionario. In tal caso la percentuale riconosciuta al RUP in qualità di Coordinatore dell'Organo di Alta vigilanza è del 15%. Ai componenti dell'Organo di Alta vigilanza è riconosciuta la quota del 15%. La ripartizione di tale quota tra i componenti dell'Organo collegiale è stabilita dal RUP in base all'apporto di ciascun soggetto componente.
4. Nel caso in cui tale funzione venga svolta dal RUP come organo monocratico di Alta vigilanza la percentuale riconosciuta è stabilita nel 30%.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Descrizione Soggetti	%	Descrizione	
Responsabile Unico del Procedimento	25		
Nucleo Tecnico	40	Progetto Preliminare	9
		Progetto Definitivo	10
		Progetto Esecutivo	11
		Piano di Sicurezza	5
		Collaboratori Tecnici e Amministrativi	5
Ufficio Direzione Lavori	30		
Coordinamento per l'Alta Vigilanza	15	È riconosciuto nel caso in cui l'Ufficio direzione dei lavori è affidato all'esterno	



Organo monocratico di Alta vigilanza svolto dal Rup	30	È riconosciuto nel caso in cui l'Ufficio direzione dei lavori è affidato all'esterno	
Organo collegiale di Alta vigilanza	15	È riconosciuto nel caso in cui l'Ufficio direzione dei lavori è affidato all'esterno.	
Collaudo	10		

Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del codice dei contratti ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione.

- Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal collaboratore, certificato congruo dal Responsabile del procedimento, determina la riduzione del compenso al personale dell'ufficio tecnico comunale.

Articolo 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PIANIFICAZIONE

- Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'ufficio tecnico il fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.
- Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:
 - il piano regolatore generale;
 - piani attuativi del PRG;
 - il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali e dei distributori di carburanti;
 - il piano di riqualificazione urbana ed ambientale;
 - i piani di recupero;
 - il piano del traffico;
 - le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.
- Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari.
- La tariffa urbanistica ai sensi della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679 prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, nonché per quelle non espressamente previste, un compenso, ai sensi della tariffa professionale. È a tale circolare che verrà fatto riferimento ai fini della quantificazione degli onorari.



5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- responsabile del procedimento 10%
- gruppo di progettazione o progettista 70%
- collaboratori tecnici o amministrativi 20%

(in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto)

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. L'organo competente - sentito il Responsabile del servizio - individua negli atti programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici; inoltre per ogni opera provvede a designare il Responsabile unico del procedimento (art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006) nell'ambito dell'organico dell'Ente. Il Responsabile del procedimento è un tecnico, in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
3. La Giunta designa i responsabili dei procedimenti di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro.
4. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale-Segretario dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
6. Il Responsabile del procedimento, attraverso l'attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune.
7. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.



Articolo 4

ONORARI, DISTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del procedimento.
3. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo tecnico prima dell'appalto dei lavori. Parimenti l'incentivo all'Ufficio direzione lavori ed al collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo o di regolare esecuzione. L'incentivo al Responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l'appalto e al 50% dopo il collaudo o l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione.
4. In caso di nomina dell'Organo di Alta Vigilanza di cui all'articolo 1 comma 3 e 4 e per le funzioni svolte dal Rup e dai componenti il pagamento dell'incentivo è effettuato in occasione degli Stati di avanzamento lavori proporzionalmente all'importo stesso.
5. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
Per l'adozione del piano	50%
Per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
Ad avvenuta approvazione del piano.	20%
<i>Totale generale</i>	100,00%

6. Per i casi che non rientrano nella dinamica di cui al precedente comma, la liquidazione avverrà dopo la conclusione del procedimento.
7. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

Articolo 5



PENALITÀ

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL del comparto Regioni - Enti Locali.

Articolo 6

DISPOSIZIONI VARIE

1. Nelle ipotesi di ricorso alla progettazione esterna al Responsabile del procedimento spetta la quota di incentivo, di cui all'articolo 1, comma 4, del presente Regolamento.
2. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non è da ricomprendere il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. L'indicazione della legge "incaricato della direzione dei lavori", deve intendersi comprensiva della qualifica di coordinatore per la sicurezza.
4. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
5. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.
6. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedano alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
7. Per incaricato del collaudo deve intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificati di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico.

Articolo 7

REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DEL FONDO

1. I compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli «oneri assicurativi e previdenziali» e degli «oneri riflessi», che non includono l'Irap. L'Irap correlata a tali compensi costituisce, secondo le regole generali, un onere diretto a carico dell'ente datore di lavoro, senza possibilità di trasferimento sul dipendente.



Articolo 8
ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione provvederà a sostenere le spese per la copertura degli oneri di assicurazione come previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Articolo 9

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale, sul sito internet del Comune e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

